

Cia – Agricoltori italiani di Padova e Rovigo

(tel. Padova 049/8070011 – Rovigo 0425/21442 email info@ciapadova.it ciarovigo@cia.it)



AGRICOLTORI ITALIANI
PADOVA - ROVIGO

informa

Giugno 2026



SOMMARIO IMPRESE:

- **INPS: ESONERO DELLA CONTRIBUZIONE IN AGRICOLTURA- COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLI**

Pag.2

- **BONUS CARBURANTE E FERTILIZZANTI 2026: NUOVE AGEVOLAZIONI PER AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA E PESCA**

Pag.3

- **IL RICALCOLO DELL'ACCONTO 2026**

Pag.5

SOMMARIO PERSONE:

- **CU 2026 e MODELLO 730/2026: COME GESTIRE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO e LOCAZIONI BREVI**

Pag.8

- **IMU 2026: GUIDA AL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IN SCADENZA IL 16 GIUGNO**

Pag.10

SCADENZIARIO

Pag. 14



INPS: ESONERO DELLA CONTRIBUZIONE IN AGRICOLTURA- COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLI

L'INPS, con il messaggio n. 1618 del 15 maggio 2026, informa che sono terminati i controlli successivi relativi agli esoneri contributivi previsti dal Decreto-Legge n. 137/2020 e dal Decreto-Legge n. 73/2021.

A seguito delle verifiche effettuate, l'Istituto sta inviando i provvedimenti di annullamento agli utenti per i quali è stata riscontrata la mancanza dei requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni contributive.

Come verificare l'esito dei controlli

Datori di lavoro agricoli con dipendenti

Possono consultare l'esito accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", nella sezione dedicata alla domanda di esonero presentata. In tale area saranno indicati eventuali importi da versare e le relative codeline di pagamento.

Lavoratori autonomi agricoli

Possono verificare l'esito tramite il "Cassetto Previdenziale del Contribuente", seguendo il percorso:

"Telematizzazione" → "Lista Richieste Aut. Agr."

Dopo aver selezionato la domanda interessata e cliccato su "Dettaglio", nella sezione "Note di comunicazione" saranno disponibili le istruzioni per la compilazione del modello F24 e gli importi da pagare.

Regolarizzazione del debito contributivo

Gli eventuali importi dovuti presenti nell'estratto conto contributivo possono essere regolarizzati:

- presentando una "Richiesta calcolo somme aggiuntive" tramite la funzione "Comunicazione Bidirezionale";
- oppure richiedendo una rateazione attraverso le consuete modalità disponibili nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

Riduzione delle sanzioni

Se il pagamento dei contributi viene effettuato:

- in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento;
- oppure tramite rateazione, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine;

la sanzione civile applicata sarà ridotta del 50%, come previsto dall'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000.

La riduzione riguarda esclusivamente le sanzioni collegate al debito contributivo derivante dall'annullamento dell'esonero. In caso di pagamento rateale, il beneficio si applica solo dopo il versamento della prima rata.

Possibilità di presentare riesame

Contro il provvedimento di annullamento è possibile presentare un'istanza di riesame tramite la funzione "Comunicazione Bidirezionale" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", utilizzando l'oggetto:

"Esoneri e benefici contributivi".

Le modalità operative sono analoghe a quelle già previste per l'esonero disciplinato dall'articolo 222 del Decreto-Legge n. 34/2020.



BONUS CARBURANTE E FERTILIZZANTI 2026: NUOVE AGEVOLAZIONI PER AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA E PESCA

Con il nuovo **DL n. 89/2026 ("Decreto Caro Petrolio quater")**, il Governo è intervenuto nuovamente per sostenere le imprese maggiormente penalizzate dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime.

Il provvedimento amplia alcune agevolazioni già introdotte nei mesi precedenti e ne prevede di nuove, con particolare attenzione ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità operative.

Autotrasportatori: esteso il credito d'imposta sul gasolio

Per le imprese di autotrasporto viene confermato il credito d'imposta riconosciuto a fronte dell'aumento del costo del gasolio.

La misura interessa le imprese che esercitano attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprese:

- le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi;
- le imprese autorizzate al trasporto in conto proprio;
- gli operatori stabiliti in altri Paesi UE in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea.

La novità principale riguarda l'estensione temporale dell'agevolazione: il credito d'imposta, inizialmente previsto per gli acquisti di gasolio effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, viene ora esteso anche agli acquisti effettuati nel mese di giugno 2026.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 e non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Restano inoltre esclusi i limiti ordinari previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali. Le modalità operative definitive saranno stabilite dal Ministero dei Trasporti.

Imprese agricole: prorogato il bonus carburante

Importanti novità anche per il settore agricolo.

Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese agricole per compensare il maggior costo sostenuto per l'acquisto di gasolio e benzina viene infatti prorogato anche ai mesi di aprile e maggio 2026.

L'agevolazione era inizialmente prevista per le sole spese sostenute nel mese di marzo.

Il contributo copre i carburanti utilizzati:

- per l'esercizio dell'attività agricola;
- per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole.

Il credito d'imposta può arrivare fino al 20% della spesa sostenuta, al netto IVA, purché documentata tramite fattura.

Anche in questo caso il credito:

- è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026;
- non rileva fiscalmente ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
- può essere cumulato con altre agevolazioni entro il limite del costo effettivamente sostenuto.

Le istruzioni operative saranno definite con successivo provvedimento del Ministero dell'Agricoltura.

Introdotta il nuovo bonus fertilizzanti

Tra le novità più rilevanti del decreto vi è l'introduzione di uno specifico credito d'imposta per contrastare il forte aumento del prezzo dei fertilizzanti agricoli.

Alle imprese agricole viene riconosciuto un credito fino al 30% delle spese sostenute per l'acquisto di fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Le spese dovranno essere adeguatamente documentate tramite fattura e considerate al netto dell'IVA.

Anche questo credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 e godrà dello stesso regime agevolato previsto per gli altri bonus:

- esclusione dalla tassazione;
- esclusione dai limiti ordinari di compensazione;
- cumulabilità con altri incentivi nei limiti del costo sostenuto.

Le modalità attuative saranno stabilite dal Ministero dell'Agricoltura.

Confermato il contributo per le imprese della pesca

Resta inoltre confermato il credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel settore della pesca.

L'agevolazione consiste in un credito fino al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Anche per questo contributo valgono le stesse regole previste per gli altri crediti d'imposta:

- utilizzo in compensazione tramite F24;
- non imponibilità fiscale;
- esclusione dai limiti ordinari di compensazione;
- cumulabilità con altri aiuti entro il limite della spesa sostenuta.

In sintesi

Le nuove disposizioni ampliano il pacchetto di misure a sostegno delle imprese maggiormente esposte all'aumento dei costi energetici e produttivi.

In particolare:

- gli autotrasportatori beneficiano dell'estensione del bonus gasolio anche al mese di giugno;

- le imprese agricole ottengono la proroga del bonus carburante e il nuovo credito per l'acquisto di fertilizzanti;
- le imprese della pesca continuano a beneficiare del credito sul carburante.

Si resta ora in attesa dei provvedimenti attuativi che definiranno modalità operative, percentuali definitive e codici tributo per l'utilizzo dei crediti in compensazione.



IL RICALCOLO DELL'ACCONTO 2026

A seguito della proroga concessa dal D.L. n. 89/2026 (c.d. "Decreto Caro Petrolio quater"), i versamenti possono essere effettuati entro le seguenti date:

- **Soggetti non ISA:**
 - Entro il **30 giugno 2026**.
 - Oppure, entro il **30 luglio 2026** con una maggiorazione dello 0,40%.
- **Soggetti ISA** (inclusi forfettari, minimi e soggetti collegati):
 - Entro il **20 luglio 2026**.
 - Oppure, entro il **20 agosto 2026** con una maggiorazione dello 0,80%.

Casi in cui è Obbligatorio il Ricalcolo dell'Acconto

Per il calcolo dell'acconto IRPEF/IRES 2026, l'imposta del periodo precedente (2025) deve essere rideterminata escludendo l'effetto di specifiche disposizioni fiscali. In pratica, si ricalcola il reddito/imposta 2025 come se tali norme non fossero state applicate.

I principali casi che richiedono il ricalcolo sono:

1. **Deduzione Forfettaria Distributori Carburanti:** L'imposta 2025 deve essere ricalcolata **senza** tenere conto della deduzione forfettaria per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti.
2. **Noleggio Occasionale Imbarcazioni:** Il reddito 2025 deve essere ricalcolato **includendo** i proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità da diporto, anche se erano stati assoggettati all'imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM).
3. **Liberalità da Procedure di Crisi/Concorsuali:** Il reddito 2025 deve essere ricalcolato **includendo** la quota (1/5) di liberalità dedotta, precedentemente non conteggiata come sopravvenienza attiva.

4. **Maxi Deduzione Costo del Personale:** Il reddito 2025 deve essere ricalcolato **senza** considerare la "maxi deduzione" (maggiorazione del 20% del costo del personale legato all'incremento occupazionale). Questa esclusione vale anche se si utilizza il metodo previsionale per l'acconto 2026.
5. **Ritenute su Interessi, Premi e altri Proventi (solo IRES):** Per l'acconto IRES 2026, il reddito 2025 va rideterminato **senza** tener conto del 70% delle ritenute su interessi/premi/altri proventi scomutate nel 2025.

Novità 2026: Soppressione della Rateazione delle Plusvalenze

L'obbligo di ricalcolo si estende a una nuova fattispecie introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Art. 1, commi 42 e 43, L. n. 199/2025): la soppressione della rateazione delle plusvalenze d'impresa.

- **Nuova Regola:** A partire dal 2026, le plusvalenze concorrono al reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate.
- **Eccezioni:** L'unica eccezione riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda posseduta per almeno 3 anni, che possono ancora essere rateizzate in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi quattro.
- **Come Ricalcolare l'Acconto 2026:**
 - È necessario determinare l'imposta 2025 che si sarebbe ottenuta se le nuove disposizioni fossero state applicate.
 - In pratica, il reddito ricalcolato si ottiene aggiungendo la plusvalenza totale realizzata nel 2025 e sottraendo la quota di tale plusvalenza che era stata già imputata a tassazione nel 2025.
 - **Attenzione:** Le quote di plusvalenze realizzate negli anni precedenti (fino al 2024) e ancora in rateazione **non** rilevano ai fini del ricalcolo dell'acconto 2026.
 -

Esempio 1: Gamma srl (Soggetto ISA)

Voce	Dati 2025	Calcolo per Ricalcolo Acconto 2026
Reddito IRES ordinario	€ 50.000	
Plusvalenza realizzata nel 2025	€ 20.000	+ € 20.000
Quota di plusvalenza imputata nel 2025 (1/5)	€ 4.000	- € 4.000
Reddito Ricalcolato		€ 66.000 (50.000 + 20.000 - 4.000)
IRES Ricalcolata	€ 12.000	€ 15.840 (su € 66.000)

Voce	Dati 2025	Calcolo per Ricalcolo Acconto 2026
Primo Acconto IRES 2026		€ 7.920 (50% di € 15.840)

Esempio 2: Beta srl (Soggetto ISA)

Voce	Dati 2025	Calcolo per Ricalcolo Acconto 2026
Reddito IRES ordinario	€ 40.000	
Plusvalenza realizzata nel 2025	€ 15.000	+ € 15.000
Quota di plusvalenza imputata nel 2025 (1/5)	€ 3.000	- € 3.000
Plusvalenza 2023 imputata nel 2025 (Quota 3/5)	€ 2.000	Ignorata
Reddito Ricalcolato		€ 52.000 (40.000 + 15.000 - 3.000)
IRES Ricalcolata	€ 9.600	€ 12.480 (su € 52.000)
Primo Acconto IRES 2026		€ 6.240 (50% di € 12.480)

Ricalcolo Acconto e Modello REDDITI 2026

Le informazioni relative al ricalcolo (reddito, imposta e differenza rideterminati) devono essere indicate nel:

- **Modello REDDITI 2026 PF (Persone Fisiche):** Dati da riportare al **rigo RN61**. L'acconto dovuto (rigo RN62) deve basarsi sul risultato del rigo RN61 ("Differenza" campo 4), e non sull'importo del rigo RN34 ("Differenza").
- **Modello REDDITI 2026 SC (Società di Capitali):** Tali informazioni **non** sono richieste.



CU 2026 e MODELLO 730/2026: COME GESTIRE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO e LOCAZIONI BREVI

La Certificazione Unica 2026 non riguarda soltanto i redditi di lavoro dipendente, ma contiene anche una serie di informazioni fondamentali per la compilazione del Modello 730/2026 relative a:

- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni;
- redditi diversi;
- locazioni brevi.

Si tratta di dati che incidono direttamente sulla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e che, in alcuni casi, possono richiedere la presentazione del Modello Redditi PF al posto del 730.

Di seguito riepiloghiamo gli aspetti principali da tenere presenti.

Redditi di lavoro autonomo: attenzione alla causale indicata nella CU

La sezione "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" della CU certifica:

- i compensi percepiti;
- le ritenute operate;
- eventuali contributi previdenziali;
- ulteriori dati fiscali rilevanti ai fini dichiarativi.

Uno degli elementi più importanti è il punto 1 "Causale", che identifica la tipologia di reddito percepito.

È proprio questo dato che determina:

- il quadro del Modello 730 da compilare;
- il corretto trattamento fiscale del compenso;
- l'eventuale necessità di utilizzare il Modello Redditi PF.
-

Alcuni casi ricorrenti

Tra le situazioni più frequenti troviamo:

- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (causale "M"), da indicare nel quadro D del Modello 730;
- i compensi per diritti d'autore o opere dell'ingegno (causale "B");
- le attività commerciali occasionali, come alcune provvigioni percepite saltuariamente da agenti o procacciatori d'affari (causale "V1").

Occorre inoltre ricordare che alcune tipologie reddituali non possono essere gestite tramite Modello 730 e richiedono obbligatoriamente il Modello Redditi PF.

È il caso, ad esempio, di:

- alcune provvigioni professionali;

- compensi percepiti da soggetti non residenti;
- determinati redditi professionali abituali.

Novità 2026: cambia il termine di invio delle CU dei professionisti

Una delle novità introdotte dal 2026 riguarda le Certificazioni Uniche relative ai professionisti. Le CU contenenti esclusivamente redditi derivanti da:

- lavoro autonomo abituale;
- rapporti di agenzia;
- rappresentanza;
- mediazione;
- procacciamento d'affari;

devono ora essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile. La modifica anticipa quindi il termine di invio rispetto agli anni precedenti.

Ritenute e contributi previdenziali

La CU riporta anche le ritenute operate dal sostituto d'imposta, che assumono particolare rilevanza ai fini della dichiarazione.

Le ritenute d'acconto IRPEF devono essere riportate nel quadro corrispondente del Modello 730, generalmente nel quadro D oppure nel quadro M, a seconda della tipologia di reddito certificata.

Contributi previdenziali deducibili

Particolare attenzione va prestata anche ai contributi previdenziali eventualmente trattenuti. Se presenti nella CU, gli importi a carico del contribuente possono essere dedotti nel quadro E del Modello 730, riducendo così il reddito imponibile.

Pignoramenti presso terzi

La CU 2026 contiene inoltre una specifica sezione dedicata alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.

In questi casi:

- le somme percepite devono essere dichiarate nel quadro relativo alla natura del reddito;
- le ritenute subite devono essere riportate nel quadro M.

Qualora il reddito non trovi spazio nel Modello 730, sarà necessario utilizzare il Modello Redditi PF.

Locazioni brevi: come indicarle nel Modello 730

Una parte specifica della Certificazione Unica è dedicata ai redditi derivanti dalle locazioni brevi.

Rientrano in questa categoria i contratti di locazione di immobili abitativi:

- di durata non superiore a 30 giorni;
- relativi a un massimo di quattro appartamenti per periodo d'imposta.

Gli intermediari immobiliari o le piattaforme che incassano i canoni per conto del locatore applicano una ritenuta del 21% e rilasciano la relativa Certificazione Unica.

Proprietario o sublocatore: cambia il trattamento fiscale

La modalità di dichiarazione dipende dal ruolo del soggetto che concede l'immobile in locazione.

Se il locatore è proprietario

I redditi devono essere indicati nel quadro B del Modello 730 come redditi fondiari. In questo caso si applica il principio di competenza: rileva quindi il periodo di maturazione del canone, indipendentemente dall'incasso.

Se il locatore è comodatario o sublocatore

I redditi devono invece essere riportati nel quadro D come redditi diversi. In questo caso si applica il principio di cassa e assumono rilevanza gli importi effettivamente percepiti nel corso dell'anno.

I dati più importanti presenti nella CU locazioni brevi

Tra le informazioni contenute nella certificazione assumono particolare rilevanza:

- il corrispettivo percepito;
- le ritenute operate;
- la durata del contratto;
- il codice CIN;
- l'eventuale indicazione di "locatore non proprietario".

Le ritenute operate dall'intermediario devono essere riportate nel quadro F del Modello 730, mentre il codice CIN va indicato:

- nel quadro B se il locatore è proprietario;
- nel quadro D se il locatore è sublocatore o comodatario.

Considerazioni finali

La CU 2026 contiene informazioni sempre più articolate e richiede particolare attenzione nella fase di compilazione del Modello 730/2026.

Una corretta lettura della certificazione consente infatti di:

- individuare il corretto quadro dichiarativo;
- gestire correttamente ritenute e contributi;
- evitare errori nella dichiarazione dei redditi;
- verificare eventuali obblighi di utilizzo del Modello Redditi PF.

Particolare attenzione va posta soprattutto alle causali dei redditi di lavoro autonomo e alla corretta distinzione tra redditi fondiari e redditi diversi nel caso delle locazioni brevi.



IMU 2026: GUIDA AL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IN SCADENZA IL 16 GIUGNO

In vista della scadenza del prossimo 16 giugno 2026, termine entro il quale deve essere versata la prima rata IMU, riepiloghiamo i principali aspetti relativi all'applicazione dell'imposta, alle esenzioni, alle riduzioni e alle modalità di calcolo e versamento.

Dopo gli approfondimenti dedicati all'abitazione principale e agli immobili di categoria catastale "D", questa circolare si concentra sugli altri immobili e sulle principali casistiche operative che possono interessare contribuenti, professionisti e imprese.

Si ricorda inoltre che:

- nella Provincia autonoma di Trento si applica l'IMIS;
- nella Provincia autonoma di Bolzano si applica l'IMI;
- nella Regione Friuli Venezia Giulia si applica l'ILIA.

Chi è tenuto al pagamento dell'IMU

L'IMU è dovuta dal possessore dell'immobile, ossia:

- dal proprietario;
- oppure dal titolare di un diritto reale, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.

Rientrano tra i soggetti passivi anche:

- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario in caso di leasing immobiliare, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

In presenza di più possessori dello stesso immobile, ciascun soggetto è tenuto al versamento in proporzione alla propria quota e al periodo di possesso.

Immobili esenti o non soggetti a IMU

La normativa prevede diverse ipotesi di esclusione o esenzione dall'imposta.

Ruderi e unità collabenti

I fabbricati classificati in categoria catastale F/2 ("unità collabenti"), privi di rendita catastale e permanentemente inagibili o inabitabili, non sono soggetti a IMU.

"Beni merce" delle imprese

Restano esenti gli immobili costruiti dall'impresa e destinati alla vendita, purché:

- non siano locati;
- rimangano effettivamente destinati alla vendita.

La questione resta però oggetto di attenzione giurisprudenziale, soprattutto nei casi di immobili acquistati e ristrutturati anziché costruiti direttamente dall'impresa.

Per beneficiare dell'esenzione è inoltre opportuno presentare la dichiarazione IMU.

Terreni agricoli: quando si applica l'esenzione

L'esenzione IMU continua a trovare applicazione per numerose tipologie di terreni agricoli, in particolare quelli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;
- situati in aree montane o collinari;
- ubicati nei Comuni delle isole minori;
- destinati ad uso agro-silvo-pastorale collettivo.

È importante ricordare che anche i terreni edificabili possono risultare esenti se:

- posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o IAP;
- utilizzati concretamente per attività agricola.

L'esenzione non si applica invece al semplice proprietario che concede il terreno in conduzione a terzi.

Immobili occupati abusivamente

È confermata l'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, ma solo a determinate condizioni.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario:

- aver presentato denuncia o avviato un procedimento penale;
- comunicare la situazione al Comune tramite dichiarazione IMU.

Enti non commerciali ed enti del Terzo Settore

Gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali continuano a beneficiare dell'esenzione IMU se destinati ad attività svolte con modalità non commerciali.

Le recenti disposizioni hanno inoltre chiarito che l'esenzione può spettare anche:

- agli immobili concessi in comodato tra enti collegati;
- agli immobili temporaneamente non utilizzati ma ancora strumentali all'attività istituzionale.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, particolare rilievo assume l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive (RASD), elemento essenziale per l'accesso all'esenzione.

Alloggi sociali e immobili IACP

Per gli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica resta applicabile:

- la detrazione di € 200;
- l'aliquota ordinaria o ridotta prevista dal Comune.

Gli alloggi sociali possono invece beneficiare dell'esenzione IMU se utilizzati come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Esenzioni per immobili danneggiati da eventi sismici o alluvionali

Anche per il 2026 risultano esenti gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici o alluvionali verificatisi:

- in Abruzzo nel 2009;
- nel Centro Italia nel 2016;
- nelle Marche e Umbria nel 2022-2023;
- in Emilia Romagna, Toscana e Marche nel 2023-2024.

L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione o dichiarazione di agibilità e comunque entro i limiti temporali previsti dalla normativa.

Riduzioni IMU confermate anche per il 2026

Restano confermate le principali riduzioni dell'imposta già previste negli anni precedenti.

Riduzione del 50%

La riduzione del 50% si applica, tra gli altri casi:

- agli immobili di interesse storico o artistico;
- ai fabbricati inagibili e non utilizzati;
- agli immobili concessi in comodato gratuito a figli o genitori, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Riduzione del 25% per canoni concordati

Per gli immobili locati a canone concordato l'IMU continua a essere ridotta del 25%.

Come si calcola l'IMU

Per i fabbricati, il calcolo avviene partendo dalla rendita catastale:

1. rivalutata del 5%;
2. moltiplicata per il coefficiente previsto per la categoria catastale.

I principali moltiplicatori sono:

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	160
B, C/3, C/4, C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Per le aree edificabili rileva invece il valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposta.

Scadenze IMU 2026

L'IMU deve essere versata:

- entro il 16 giugno 2026 per l'acconto;
- entro il 16 dicembre 2026 per il saldo.

Resta possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Come si determina l'acconto

La prima rata viene calcolata utilizzando:

- aliquote;
- detrazioni;
- agevolazioni;

vigenti nell'anno precedente.

Pertanto, l'acconto IMU 2026 deve essere determinato facendo riferimento alle aliquote deliberate per il 2025.

Il saldo di dicembre sarà invece calcolato sulla base delle aliquote definitive 2026 pubblicate dal MEF entro il 28 ottobre.

Modalità di pagamento

Il versamento può essere effettuato tramite:

- modello F24;

I principali codici tributo sono:

Codice	Tipologia di Immobile
3912	Abitazione Principale di lusso
3914	Terreni agricoli
3916	Aree Fabbricabili
3918	Altri fabbricati
3925	Immobili categoria D – quota Stato
3930	Immobili categoria D – quota Comune

Ravvedimento operoso

In caso di tardivo o omesso versamento è possibile regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Ravvedimento omesso o insufficiente versamento IMU	Sanzione ridotta
Fino a 14 giorni	0,0833% per ogni giorno
Dal 15° al 30° giorno	1,25%
Dal 31° al 90° giorno	1,3339%
Entro 1 anno	3,125%
Oltre 1 anno	3,5714%

Il ravvedimento resta possibile fino a quando il Comune non abbia notificato la violazione o avviato attività di controllo.



Scadenziario di Giugno

15 Giugno

Modello 730

CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 31 maggio, consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4; i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 31 maggio, consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento quarta rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell'1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine di beneficiare della sanatoria 2019-2023.

16 Giugno

Liquidazione IVA Mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.

Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi - codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Versamento ritenute da parte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES)

Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a maggio:

- su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- su redditi di lavoro autonomo;
- dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera; con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770.

Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2025 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026

Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a maggio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

INPS Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.

INPS Gestione Separata

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

IMU – Versamento acconto 2026

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2026, prima rata o unica soluzione, tramite mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

25 Giugno

Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).

30 Giugno

Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dall'1.6 al 20.6:

- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modelli. 730 comprensivi dei modelli 730-4.

Iva Dichiarazione Mensile e Liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Corrispettivi distributori carburante mensili

Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di maggio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

INPS Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D. Lgs. n. 81/2015.

Accise autotrasportatori

Presentazione all'Agenzia delle Dogane della domanda di rimborso del credito relativo:

- al quarto trimestre 2023 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2025;
- al primo / secondo / terzo trimestre non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2025.

Mod. REDDITI 2026 Persone fisiche - cartaceo

Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2026 PF, relativo al 2025, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

Mod. REDDITI 2026 Persone fisiche

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRPEF (saldo 2025 e primo acconto 2026);
- imposta sostitutiva regime forfetario (saldo 2025 e primo acconto 2026);
- addizionale regionale IRPEF (saldo 2025);
- addizionale comunale IRPEF (saldo 2025 e acconto 2026);
- acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
- cedolare secca (saldo 2025 e primo acconto 2026);
- IVIE (saldo 2025 e primo acconto 2026)
- IVAFE (saldo 2025 e primo acconto 2026);
- imposta sostitutiva criptoattività (saldo 2025 e primo acconto 2026);
- contributi IVS (saldo 2025 e primo acconto 2026);
- contributi Gestione separata INPS (saldo 2025 e primo acconto 2026)

Mod. REDDITI 2026 Società di persone

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) in unica soluzione per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.

Mod. REDDITI 2026 Società di capitali ed enti non commerciali

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 gg. e che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio), i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRES (saldo 2025 e primo acconto 2026);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2025 e primo acconto 2026);
- imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) in unica soluzione per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.

Affrancamento "straordinario" riserve in sospensione d'imposta esistenti in bilancio 2023 e 2024

Versamento seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2023 - 2024 ex art. 14, D. Lgs. n. 192/2024

Affrancamento "straordinario" riserve in sospensione d'imposta esistenti in bilancio 2024 e 2025

Versamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2024 - 2025 ex art. 14, D. Lgs. n. 192/2024, riproposta dalla Finanziaria 2026.

Estromissione agevolata immobile impresa individuale

Versamento seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'estromissione con effetto dall'1.1.2025 dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

Mod. IRAP 2026

Versamento IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.

Diritto annuale CCIAA 2026

Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2026 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).

IMU Dichiarazione 2025

Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2025 ai fini della determinazione dell'imposta.

Definizione agevolata liti pendenti

Versamento della tredicesima rata (di max 20) delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000

Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitivi

Versamento della quattordicesima rata (di max 20) per la regolarizzazione dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D. Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D. Lgs. n. 546/92.

Dichiarazione Imposta di soggiorno

Invio telematico da parte dei gestori delle strutture ricettive (in qualità di "responsabile del pagamento") della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa al 2025 ex art. 4, D. Lgs. n. 23/2011.

CPB 2024-2025 sanatoria 2018-2022

Versamento sedicesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.

Collegamento RT-POS

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'abbinamento RT-POS attivati nel mese di aprile